

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.lgs. nonché le modalità di richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni.

Articolo 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è gestito in forma diretta.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 54 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. I provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione".

Articolo 4

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni temporanee e permanenti di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei percorsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Articolo 5
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
(Art. 39 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'usopubblico nell'ambito del territorio comunale.

CAPO II- NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Articolo 6
DOMANDA DI OCCUPAZIONE – ISTRUTTORIA

- 1) Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.
- 2) Per i passi carrabili, i divieti di sosta indiscriminati, le bocche di lupo, le vasche imof, ecc. è tenuto a richiedere la concessione il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale sull'immobile a cui è asservita l'occupazione. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell'indicazione degli altri contitolari od occupanti obbligati in solido al pagamento della tassa.
- 3) La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 60 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 30 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:
 - a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) Nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) Nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento della tassa;
 - d) L'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) La superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) La durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g) Il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) La documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;
 - i) Il versamento dei diritti di istruttoria e rimborso spese dovuti;
 - j) L'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia locale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale.
- 4) Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- 5) Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
- 6) Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità

previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

- 7) Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
- 8) Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni per le occupazioni permanenti e 30 giorni per le occupazioni temporanee.
- 9) Nel caso in cui il richiedente abbia necessità di ottenere il rilascio del provvedimento entro termini inferiori a quelli sopra indicati, potrà versare i diritti d'urgenza quantificati in €. 10,00. In tal caso i termini previsti per la conclusione del procedimento si intendono ridotti alla metà.

Articolo 7 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del responsabile del servizio lavori pubblici-patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fideiussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.
2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Articolo 8 AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se nondietro autorizzazione del responsabile del servizio competente, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Ritenuto opportuno e necessario, il responsabile del servizio competente potrà subordinare la concessione all' stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il responsabile del servizio competente potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.
5. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
6. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con posta elettronica certificata, mail, telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
7. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
8. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Articolo9
DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni dieci (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione.
2. Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche alla prima scadenza con preavviso di almeno sei mesi.
3. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 1, motivando debitamente le circostanze.
4. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

Articolo 10
DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:
 - a) Limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) Custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparare eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o terzi;
 - e) Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) Eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) Versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) Risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addurre la revoca delle concessioni precedenti;
 - j) Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Articolo 11
AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI. DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a cura sua e sotto la sua responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Articolo 12
REVOCA DELLE CONCESSIONI
(Articolo 41 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concessorio torni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indispensabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo a migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

Articolo 13
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) Allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli.
 - b) Qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
 - c) Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

Articolo 14
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Il concessionario non potrà, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 15
NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione.
2. Non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci all'circolazione.
3. Evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità.
4. Evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione di luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità:
5. Evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli o danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
6. Collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità che viene a ricadere interamente sul concessionario;
7. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
8. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidente necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene ed il decoro cittadino.

Articolo 16
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Articolo 17
PASSI CARRABILI

1. Il Comune su richiesta dei proprietari degli accessi alla proprietà privata posti a filo del manto stradale, con o senza modifica dello stesso, in presenza o meno di un taglio del marciapiede, tenuto conto della normativa prevista in materia stradale, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
2. La superficie assoggettabile del passo carrabile va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
3. La competenza al rilascio del provvedimento di concessione nel rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni) e del relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni) è della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano.
4. I passi carrabili soggetti alla tassa sono esclusivamente quelli di cui al comma 1.
5. La rinuncia alla concessione dovrà essere fatta con atto scritto dal titolare. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

6. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili segue la regola della suddivisione del territorio comunale nelle 2 categorie di cui all'articolo 22.

CAPO III- TARIFFE- ESENZIONI

Articolo 18 TARIFFE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Serdiana, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 507/93, tenuto conto della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, è di classe V (comuni fino a 10.000 abitanti).
2. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al comune una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate dalla Giunta Municipale a norma dell'articolo 40, comma 3 del D. Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo, come modificato dal decreto Legislativo n. 566/93.
3. Le tariffe sono adottate entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo rinvii legislativi, ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.
5. Un esemplare della tariffa deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune in modo che possa essere consultato da chi vi abbia interesse.

Articolo 19 OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFE.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa di cui all'articolo 44 della legge.

Articolo 20 OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE

1. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa di cui all'articolo 45 della legge.
2. Coloro che esercitano mestieri girovaghi e coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante, stando solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere alcuna autorizzazione, ma devono pagare la tassa secondo la tariffa stabilita per il mercato settimanale e sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività. Il commercio su aree pubbliche è vietato nella giornata prevista per il mercato settimanale.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura del 20 per cento.
4. Le tariffe di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa diminuzione del 30 per cento.
7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte del 50 per cento.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

9. Per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni viene accordata una riduzione del 20%.
10. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune a richiesta dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Articolo 21

OCCUPAZIONI PERMANENTI EFFETTUATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O ALTRO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E DALLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ STRUMENTALI A QUESTE.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa dovuta per un anno è determinata come segue: per le occupazioni del territorio comunale la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tassa.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo della misura unitaria della tassa è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in una unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Comune potrà prevedere termini e modalità di pagamento doversi inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 22

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (Art. 42, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 sono classificate, giusta deliberazione del consiglio comunale n. 101 del 14/11/1994, esecutiva ai sensi di legge, così come segue:

CATEGORIA	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Prima	Tutte le Piazze. Via Cagliari, via Roma, Viale Repubblica, Via Manno, Via Monsignor Paolo Carta, Via Garibaldi, Via Umberto I, Via Monsignor Agostino Saba, Strada di circonvallazione nord, Via Sibiola, Via Eleonora d'Arborea, via Roberti, Via XX Settembre, Via S.S. Salvatore, Via Mario De Candia.
Seconda	Tutte le altre strade e vie dell'abitato non indicate nella I categoria.

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche classificate nella seconda categoria si applica la riduzione tariffaria del 20 per cento.

Articolo. 23

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI (Art. 48 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi segue la suddivisione di cui all'articolo 22.

Articolo 24

ESENZIONI (Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono altresì esenti dalla tassa le seguenti occupazioni:
- a) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da parte di coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché la superficie occupata non ecceda i dieci metri quadri.
 - b) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate in occasione di manifestazioni religiose, sportive, culturali e simili, comunque senza scopo di lucro, previamente autorizzate dall'Ufficio competente..
 - c) le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
 - d) le occupazioni realizzate da tutti gli accessi e passi carrabili alla proprietà privata ad esclusione di quelli effettuati con rilascio di cartello per divieto di sosta indiscriminato tramite apposito cartello segnaletico per i quali è dovuta la relativa tassa;
 - e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - f) le occupazioni permanenti poste in essere con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - g) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
 - h) le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi (contatore elettrico, idrico e gas) limitatamente al tratto che va dal contatore alla rete di distribuzione dell'ente erogatore.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO IV- DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Articolo 25

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui al precedente articolo 5, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 gennaio dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 5,00 per le occupazioni permanenti ed euro 2,00 per le occupazioni temporanee.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
7. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al Capo I del decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

Articolo 26

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

(Articolo 1, comma 161, 163, 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. L'ufficio comunale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".
2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. La misura annua degli interessi è determinata nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO V – CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processotributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Articolo 28 SANZIONI (Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 507/1993 e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
2. Le sanzioni indicate al comma 1 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.
3. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 165, la misura annua degli interessi è determinata nei limiti di due punti e cinquanta percentuali di differenza in più rispetto al tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 29 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Titolo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Articolo 30 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 421, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 31 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Articolo 32 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2016.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 in data 15/07/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

